

REGOLAMENTO (CE) N. 1049/94 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 819/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 3 maggio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 819/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 13. 4. 1994, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ^(*)
0709 90 60	99,56 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	99,56 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	9,11 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	92,32
1001 90 99	92,32 ^(*)
1002 00 00	122,37 ^(*)
1003 00 10	125,96
1003 00 90	125,96 ^(*)
1004 00 00	100,83
1005 10 90	99,56 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	99,56 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	105,85 ^(*)
1008 10 00	37,87 ^(*)
1008 20 00	52,30 ^(*) ^(*)
1008 30 00	0 ^(*)
1008 90 10	^(*)
1008 90 90	0
1101 00 00	166,80 ^(*)
1102 10 00	208,87
1103 11 10	49,64
1103 11 90	190,75
1107 10 11	175,21
1107 10 19	133,67
1107 10 91	235,09 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	178,41 ^(*)
1107 20 00	206,12 ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

^(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

^(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

^(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

^(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

^(*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

⁽¹⁰⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.